

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 6/10
CONT. 1132/07
REP. 19

Il Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Conegliano, in persona del Giudice
Dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1132/07 RG promossa con atto di citazione da:

_____ con l'Avv. Todeschini

(attrice)

contro

ULSS N. 7, con gli Avv.ti Sarti e Casellato

(convenuta)

CONCLUSIONI

PER L'ATTRICE: come da atto di citazione e istanza del 14.4.09: "Nel merito:
*accertata la responsabilità professionale dei sanitari intervenuti nella cura della
Sig.r _____ per le ragioni esposte in narrativa e per quelle che
dovessero essere ritenute, e la conseguente responsabilità, contrattuale ex artt.
1218 e 1228 c.c., ed extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c., della convenuta
nella causazione di ogni danno materiale, patrimoniale e non patrimoniale, sub
specie anche di danno biologico, morale ed esistenziale, per perdita di chances,
alla capacità lavorativa generica e specifica, arrecato all'esponente, condannarsi
la convenuta medesima a versare all'attrice, a titolo di risarcimento, la somma
che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, con la rivalutazione
monetaria, ovè dovuta e agli interessi di legge dal dì del fatto al soddisfo; con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e successive
occorrenze, oltre al 12,5% spese generali".*

PER LA CONVENUTA: come da note conclusionali del 15.6.09: "Nel merito: *in
accoglimento delle note espresse, liquidare il danno all'attrice in misura giusta,*



1

equa, provata e di giustizia, e conformemente ai criteri consuetamente in uso innanzi alla magistratura di merito del territorio, che, secondo costante giurisprudenza, si attiene strettamente ai criteri enucleati nella sentenza a S.U. di Cass. civ., 11.11.08 n. 26972".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'an

Il 20.5.03 la _____ a causa di prolasso rettale e di emorroidi, veniva sottoposta presso l'Ospedale di Conegliano ad intervento chirurgico di "prolassectomia muco-emorroidaria secondo Longo".

A seguito dell'intervento la Sig.ra _____ riscontrava problemi di incontinenza fecale e di gas.

Le numerose visite mediche specialistiche, la ginnastica stimolativa perineo-pelvica e la terapia elettroterapica di neuro stimolazione sacrale cui è stata sottoposta per stimolare la reattività dello sfintere anale non hanno dato esito positivo e ad oggi l'attrice soffre di ipotonia sfinterica, prolasso completo del retto ed incontinenza fecale.

La presente controversia è stata istruita per mezzo di consulenza medico legale affidata al Dott. Alfonso De Maglio, affiancato dallo specialista chirurgo Dott. Giustino Siliotto.

Considerato che i CTP nominati non hanno presentato obiezioni all'analisi medica svolta sull'attrice e sui percorsi logici seguiti per la ricostruzione causale degli eventi, si ritiene di poter far proprie le conclusioni dettagliatamente svolte nella perizia depositata l'8.8.08 in merito alla riferibilità causale del danno lamentato dalla Sig.ra _____ all'intervento chirurgico sopra descritto.

In particolare, il CTU afferma la correttezza della scelta dell'intervento chirurgico di prolassectomia secondo la modalità c.d. Longo, evidenzia peraltro che:

- l'esame istologico ha dimostrato la presenza di mucosa nel canale anale, con vasi ectasici e tonaca muscolare propria, il che fa intuire che la transezione

mucosa è stata effettuata troppo in basso e troppo in profondità, con asportazione di fibre del muscolo sfintere anale interno;

- la lesione dello sfintere interno è documentata anche dall'ecografia ed apprezzabile dall'esame obiettivo condotto durante le operazioni peritali;
- la resezione della mucosa del canale anale ha determinato una alterazione significativa della capacità discriminatoria tra liquido, gas e solido propria del canale anale, la quale concorre alla determinazione e all'aggravamento dell'incontinenza.

A ciò si aggiunge il prollasso totale del retto, manifestatosi dopo l'intervento, il quale, secondo il medico legale, non può essere comunque la causa dell'incontinenza lamentata.

Da tali considerazioni il CTU ritiene che debba riconoscersi la sussistenza del nesso causale tra l'intervento eseguito non a regola d'arte e le conseguenze sfavorevoli alla salute della Sig.1 _____

Così accertato il danno lamentato dall'attrice, serve interrogarci a che titolo può essere chiamata a rispondere l'ULSS 7 convenuta.

La giurisprudenza è pacifica nel senso di ritenere concluso tra la paziente _____ e l'ULSS 7 di un contratto atipico di cura, ospedalità e assistenza (v. Cass. civ. n. 589/99; n. 10297/04; n. 11488/04; n. 4400/04), perciò la struttura medica risponde di responsabilità contrattuale per gli inadempimenti riferibili alle prestazioni mediche prestate dai propri dipendenti e/o collaboratori ex art. 1228 c.c. La Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che quando il paziente stipula un contratto con la struttura (sia esso inquadrabile ex art. 1411 c.c. o come contratto con effetti protettivi di terzi oppure, ancora, come da "contatto sociale qualificato", a secondo della teoria presa in considerazione), questa risponde ex art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni che sono a carico dell'ente (es. prestazioni *latu sensu* alberghiere e *culpa in eligendo*) ed ex art. 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal medico, che assume la veste di ausiliario necessario, senza che sia necessario che il medico sia dipendente in

senso stretto della struttura sanitaria.

La responsabilità dell'ospedale e dell'ULSS si fonda sul c.d. principio del rischio (così Cass. civ. n. 8826/07).

Si ritiene, inoltre, applicabile anche la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., secondo cui il prestatore dell'opera non risponde dei danni se non per colpa grave e dolo.

Applicandosi l'insegnamento in materia di onere della prova nella richiesta del risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (Cass. civ. n. 13533/01), la _____) deve provare solo il contratto con l'ospedale e allegare la difformità delle prestazione ricevuta. Così è stato. L'attrice ha, infatti, provato che ha subito un intervento chirurgico presso l'Ospedale di Conegliano e la CTU ha accertato la *“residua significativa alterazione della capacità discriminatoria tra liquido, gas e solido propria del canale anale che concorre nel determinismo dell'incontinenza e la aggrava”* (pag. 25 CTU), oltre al fatto che l'aggravamento dello stato di salute dell'attrice è collegato causalmente con l'intervento effettuato in termini di *“alta probabilità”*.

L'ULSS avrebbe dovuto provare che l'inesattezza della prestazione è dipesa da causa a sé non imputabile, a nulla rilevando il grado di difficoltà della prestazione. La distinzione fra prestazioni di facile e di difficile esecuzione rileva infatti ai sensi dell'art. 2236 c.c. sul piano dell'elemento soggettivo e della sua diversa modulazione. Il sanitario (e in questo caso l'ULSS) per andare esente da responsabilità deve, quindi, provare che, alla luce delle risultanze concrete l'insuccesso o il risultato anomale dell'operazione sono dovuti ad un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza.

Il CTU, sul punto, ha peraltro accertato che l'intervento cui è stata sottoposta l'attrice non implicava soluzioni di particolare difficoltà teorica, e che l'errore medico (esecuzione della transezione troppo in basso e troppo in profondità) è riconducibile ad un certo grado di imperizia nell'esecuzione e di una certa imprudenza valutativa nella gestione dell'intervento.

Pur non rilevando il dolo, quindi, può dirsi ravvisabile la colpa del sanitario che ha eseguito l'intervento e, di conseguenza quella dell'ULSS 7 ex art. 1228 c.c.

2. Sul quantum debeat

Il danno iatrogeno sofferto dalla _____, ha comportato importanti menomazioni alla sua sfera biologica.

Lo stato di salute è infatti compromesso dalla grave incontinenza cui è affetta, che le impedisce di vivere le relazioni lavorative, di coppia e sociali in genere in maniera normale.

L'incontinenza che affligge la _____, accertata dal CTU, comporta di dover ritenere verosimili le implicazioni negative nello svolgimento delle quotidiane attività.

Non è possibile per l'attrice viaggiare per lunghi periodi senza aver svuotato completamente l'intestino; ha difficoltà ad avere rapporti sessuali; la sua situazione di disagio le impedisce di godere delle normali attività ricreative e di socialità come la piscina, il mare, i luoghi affollati che non presentino la possibilità di accedere agevolmente al bagno.

Situazioni che *ictu oculi* comportano una menomazione significativa alla vita di relazione della _____

Il danno biologico permanente stimato dal CTU è di 35 punti di invalidità.

Come da prassi di questo Tribunale si applicano le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Venezia, aggiornata a luglio 2009 (esclusa pertanto la rivalutazione).

All'epoca dei fatti l'attrice aveva 36 anni, cui corrisponde € 3.030,60 di valore di punto percentuale, per un totale di danno biologico tabellare pari ad € 106.071.

Considerato l'orientamento giurisprudenziale proposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 26972-75 dell'11.11.08), "*Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. (...) Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo*

denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.

La Suprema Corte ha specificato che *“Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.”* (Cass. civ., sez. III, 19.2.09, n. 4053).

Anche la sofferenza morale e il c.d. danno esistenziale, inteso come le lesioni gravi a diritti costituzionalmente garantiti diversi dalla salute e protetti dall'art. 2 della Costituzione, devono pertanto essere considerati come componenti del più complesso pregiudizio non patrimoniale ex art. 2049 c.c., da liquidarsi in maniera unitaria (v. Trib. Milano, sez. III, 15.4.09, n. 5013; ID., 19.2.09).

Nella fattispecie, sono state allegate dall'attrice le conseguenze negative sulla vita di relazione determinate dal fastidioso problema fisico cui è affetta a causa dell'errato intervento chirurgico.

Potendo ritenere provato in via presuntiva il danno morale ed esistenziale lamentato dalla _____, tenuto conto di tutte le considerazioni sopra dette, soprattutto legale al disagio di dover essere sempre vicina al bagno, al timore (spesso concretatosi) di sporcarsi la biancheria e i vestiti a causa di incontrollate defecazioni, alla sensibilità climatica e alla generale sensazione di inadeguatezza, si ritiene di poter personalizzare la liquidazione del danno biologico omnicomprendivamente inteso ex art. 2059 c.c., elevando del 60% la liquidazione

operata per via tabellare, sino a complessivi € 169.713,60

Per quanto riguarda la capacità lavorativa specifica, il CTU ha accertato che il danno permanente riportato dalla Sig.ra De Conto incide in misura di 1/3 sulla capacità lavorativa.

Secondo un recente insegnamento della Suprema Corte: *“La liquidazione del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) può avvenire con criteri equitativi solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico”* (Cass. civ. n. 25289/09).

In via equitativa si liquidano perciò 60.000 € a titolo di ridotta capacità lavorativa specifica, giuste le considerazioni sopra svolte in ordine ai disagi relazioni subiti e subendi dalla _____ sicuramente riscontrabili anche nell'ambiente di lavoro.

Non si ritiene, viceversa, provato che l'attrice abbia dovuto abbandonare il precedente lavoro (in cui guadagnava 19.351 € annui), per accontentarsi di un lavoro meno remunerativo (15.364 €). Non è stato, infatti, provato in alcun modo, che la perdita dell'occupazione presso _____ sia stata dovuta essenzialmente all'incapacità di attenere oltre le mansioni ivi affidate all'attrice a causa del problema dell'incontinenza. Anche l'attuale lavoro, infatti, di _____ presuppone verosimilmente un rapporto con altri colleghi, come il precedente: manca pertanto la certezza che il cambiamento occupazionale sia stato determinato dai problemi di salute della Sig.ra De Conto.

Per ciò che concerne le spese mediche certificate di cui si chiede il rimborso, essendo state ritenute congrue dal CTU si liquidano come da domanda (10.464 €) e si liquidano altresì 1.000 € in via forfettaria per “spese per spostamenti e varie”, considerata la documentazione prodotta da cui si evince che la _____ si è dovuta rivolgere a numerosi specialisti e a numerose visite terapeutiche (in alcuni casi provate anche da idoneo contrassegno di viaggio in treno), perciò si ritiene provata



la voce di spesa richiesta, che si liquida necessariamente in via equitativa.

Si liquidano come da domanda le spese di CTU (1.680 €) e di CTP (6.045 €), nonché le spese sostenute per la fase stragiudiziale (10.000 €).

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

Il Giudice Dott. Deli Luca del Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Conegliano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla _____

_____ ogni altra eccezione e domanda respinta, condanna l'Azienda ULSS 7 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che liquida in complessivi 257.902,60 €, somma già rivalutata, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati dalla data odierna fino al saldo effettivo;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in complessivi € 16.000 oltre iva e cap



Conegliano, 22 SET. 2009

Il Giudice Unico

Dott. Deli Luca

IL CANCELLIERE (CI)

LUCA MARZINI




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CC33 11 GEN. 2010

IL CANCELLIERE (CI)

LUCA MARZINI



13 GEN. 2010

